GESTIONE DEI RAEE
ALLA LUCE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Treviso, 12 giugno 2019
S. Mussetta – E. Zangirolami
CdC RAEE

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Programma

- Iª PARTE: Inquadramento normativo e definizioni relative al sistema RAEE
- IIª PARTE: approfondimenti applicativi su casi specifici (ambito di applicazione, sistemi di raccolta, ecc.)
- IIIª PARTE: Gli Accordi per la gestione e il trattamento dei RAEE
- IVª PARTE: Analisi della raccolta con focus sul Veneto e test finale

Inquadramento normativo e definizioni relative al sistema RAEE

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Normativa RAEE

Il **D.LGS. 49 DEL 14 MARZO 2014** recepisce la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sostituisce e aggiorna le previsioni del d.lgs. 151/05 e disciplina la gestione dei RAEE sul territorio italiano a partire dal 12 aprile 2014.

Il d.lgs. 49/2014 stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana:

a) prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei relativi rifiuti

b) riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse, in applicazione ai principi della responsabilità estesa del produttore, chi inquina paga, prevenzione, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero

Altri importanti atti normativi del settore sono:

- **DM 185/07**: istituisce gli organi gestionali del sistema RAEE e definisce i raggruppamenti
- **DM 65/2010**: definisce le modalità semplificate per la gestione dei RAEE raccolti dalla distribuzione
- **DM 121/2016**: definisce le modalità per la gestione dei piccolissimi RAEE raccolti dalla distribuzione

Definizioni

Apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "AEE"

- le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" o "RAEE"

- le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo disfarsene

RAEE provenienti dai nuclei domestici

- i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici

RAEE professionali

- i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici

Centro di Coordinamento RAEE

Il **Centro di Coordinamento RAEE è un consorzio di natura privata senza fini di lucro costituito, finanziato e gestito da Sistemi Collettivi** istituiti dai produttori per la gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) domestiche.

La gestione dei RAEE si basa su un **sistema multi-consortile** costituito da Sistemi Collettivi, finanziati dai produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e che per conto dei produttori stessi assolvono alle responsabilità previste normativamente sul finanziamento e avvio al corretto trattamento dei RAEE.

Questo sistema multi-consortile è regolato e coordinato dal Centro di Coordinamento RAEE sotto la supervisione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico. Il ruolo e i compiti del Centro di Coordinamento RAEE sono oggi definiti dagli artt. 33 e 34 del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014 che recepisce nel nostro Paese i contenuti della direttiva europea WEEE 2012/19/EU.

Il **CdC RAEE** è inoltre **il punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei RAEE** e opera in forza di specifici accordi previsti dalla normativa vigente.

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Raggruppamenti RAEE

Il DM 185/07 ha definito i Raggruppamenti di RAEE che devono essere attuati nei Centri di Raccolta e in base ai quali vengono calcolate le quote di competenza di ciascun produttore.

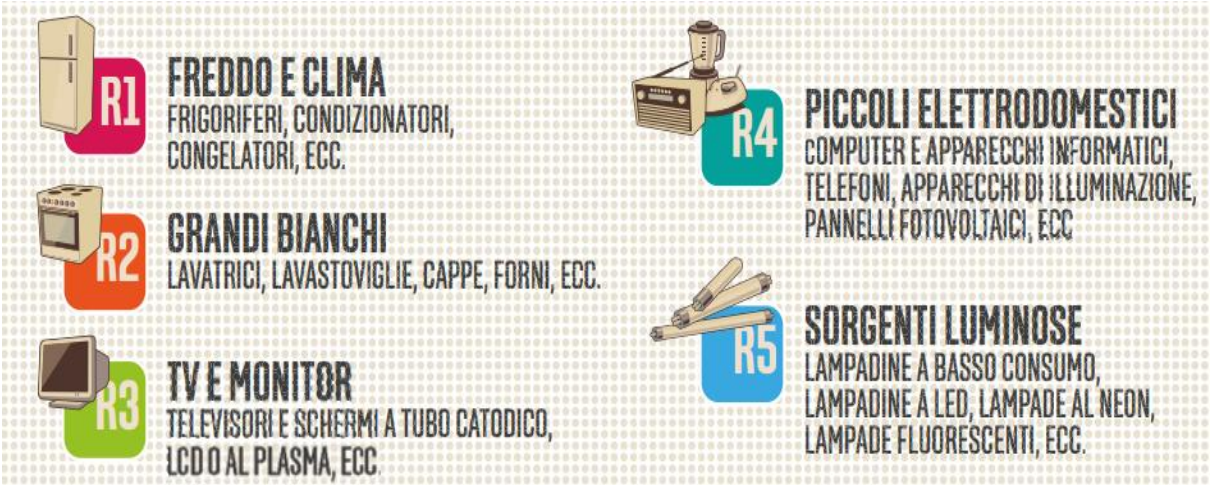

NB: In evoluzione – Open scope

Sistema RAEE

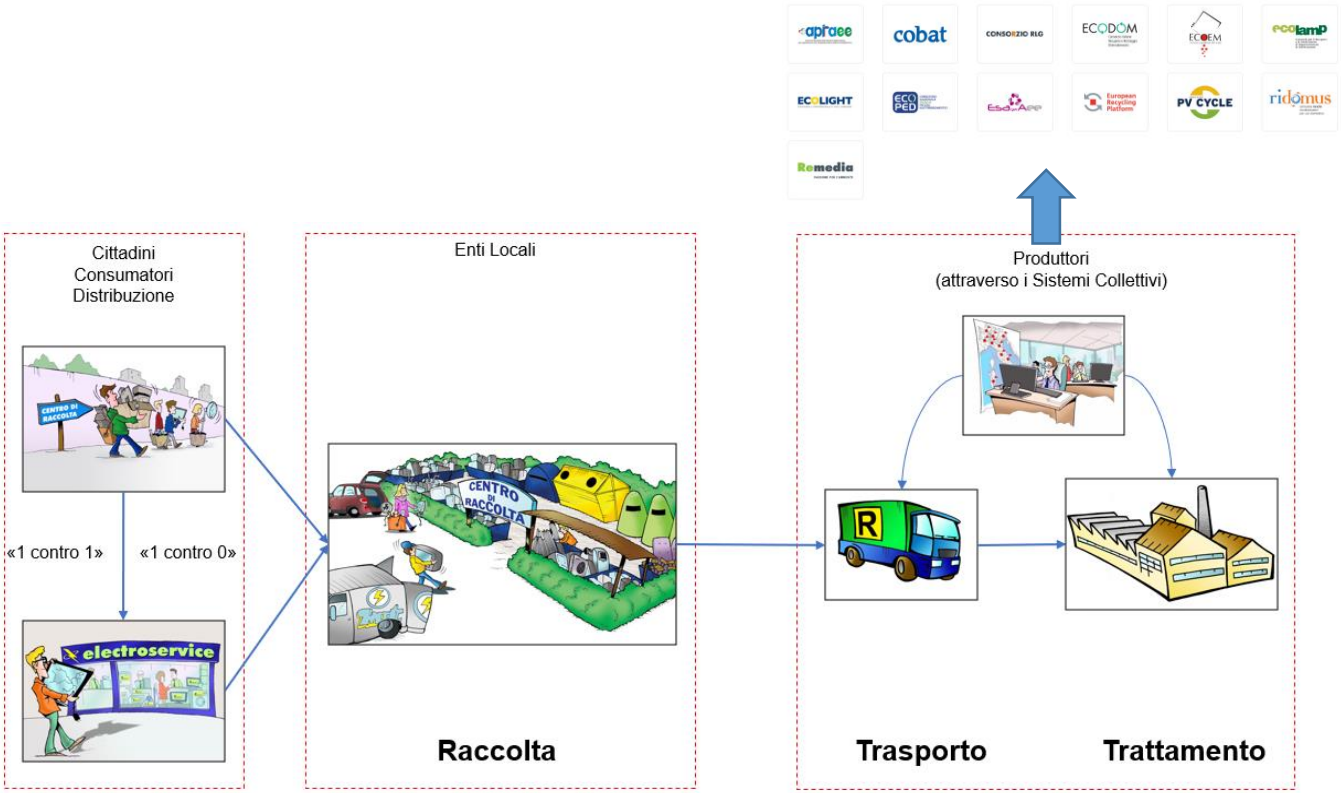

Il gestore registra al portale del CdC RAEE il Centro di Raccolta, con i singoli Raggruppamenti. I conferimenti al Centro di Raccolta potranno avvenire da parte di Cittadini e Distributori, Installatori, Centri di Assistenza Tecnica. Il CdC RAEE assegna ciascun Punto di Raccolta ai Sistemi Collettivi, che provvedono a fornire le unità di carico e consegnano i RAEE ritirati a Impianti di Trattamento accreditati.

Distribuzione: 1 contro 1

Il d.lgs. 49/2014 integra le semplificazioni previste dal DM 65/2010, stabilendo specifici compiti e ruoli per i distributori

- Obblighi per distributori (anche online)
  - Ritiro 1 contro 1
  - Informazione a consumatore
  - Trasporto RAEE raccolti presso Centri di Raccolta o impianti
    - Ogni 3 mesi
    - Al raggiungimento di 3500 kg per R1, R2, R3, R4+R5
    - In ogni caso, non oltre 1 anno

Gestione 1 contro 1

CONFERIMENTO CONSUMATORE

Obbligo compilazione
ALLEGATO 1

DOMICILIO CONSUMATORE

Obbligo compilazione
ALLEGATO 2

RAGGRUPPAMENTO PRESSO PUNTO VENDITA

Obbligo compilazione/deposito
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
+ GESTIONE SCHEDARIO

LUOGO DI RAGGRUPPAMENTO diverso dal Punto Vendita

Obbligo deposito
ALLEGATO 1 copia

ALLEGATO 2

CENTRO DI RACCOLTA/IMPIANTO

Deposito
ALLEGATO 2

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

1 contro 1: documentazione

DOCUMENTO DI TRASPORTO DEI RAEE
NUMERO_____del_____
Numero schedario:
TIPOLOGIA DEI RAEE: **DOMESTICI** ☐ **PROFESSIONALI** ☐

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:_____
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Estremi comunicazione Albo:
sede dell'attività_____
comune via n.
eventuale diverso luogo di raggruppamento dei RAEE (solo per i distributori):

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO:_____
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Targa automezzo:
Estremi comunicazione Albo:

UTENTE CHE CONFERISCE IL RIFIUTO (da compilarsi solo nel caso di ritiro dal domicilio dell'utente)
Nominativo:
Domicilio presso il quale è effettuato il ritiro del rifiuto:
_____
comune via n.

DESTINATARIO: _____
_____
comune via n.

Responsabile del centro di raccolta (per i RAEE domestici)_____
estremi autorizzazione centro di raccolta:

Responsabile dell'impianto autorizzato di destinazione (per i RAEE professionali)_____
estremi autorizzazione impianto di destinazione:

Annotazioni:_____
_____
_____

Caratteristiche del rifiuto:

Descrizione(1)_____ Codice Elenco rifiuti_____ Quantità(numero pezzi):	Descrizione (2)_____ Codice Elenco rifiuti_____ Quantità:
Descrizione (3)_____ Codice Elenco rifiuti_____ Quantità:	Descrizione (4)_____ Codice Elenco rifiuti

Documento di Trasporto Allegato II DM 65/2010 redatto in 3 copie

1A COPIA DISTRIBUTORE

Tenuta Registro carico/scarico allegati I e II (3 anni)

2A COPIA TRASPORTATORE

Tenuta Registro carico/scarico allegato II (3 anni)

3A COPIA CENTRO DI RACCOLTA

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

1 contro 1: trasporto

Trasporto Distribuzione

Centro di Raccolta (secondo i raggruppamenti)

Centro di Raccolta Privati

Impianto di trattamento

*I **Comuni assicurano** la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e **l'accessibilità ai relativi centri di raccolta**, al fine di permettere ai **detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio** o detenuti presso luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori nel loro territorio.*

Comuni assicurano accessibilità ai CdR

Conferimento RAEE domestici prodotti nel territorio

Documenti di trasporto e allegati

1 contro 1: installatori

Gli installatori o i centri di assistenza tecnica devono:

- **Iscriversi** all'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici
- **Trasportare con mezzi iscritti** all'Albo i RAEE, derivanti dalla propria attività di riparazione, presso il **centro di raccolta** o, in alternativa **presso la propria sede**, dove vengono eseguite le riparazioni per effettuarne il luogo di raggruppamento prima di trasportarli al centro di raccolta. **Non è consentito delegare il trasporto** ad un altro soggetto
- Compilare uno s**chedario** numerato progressivamente, presso il luogo di raggruppamento, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore e la tipologia del RAEE. Lo schedario va conservato per tre anni
- **Non è consentito effettuare il raggruppamento dei RAEE in luogo diverso dalla propria sede**
- Accompagnare il trasporto dei RAEE con un **documento di trasporto**
- Attestare con un documento di **autocertificazione**, al momento della consegna dei RAEE ai centri comunali, la **provenienza domestica**.
- Accompagnare il trasporto dei RAEE al Centro Comunale di Raccolta con la copia fotostatica non autenticata di un **documento di identità dell'installatore**

Distribuzione: 1 contro 0

Il decreto 49/2014 definisce la gestione dell'uno contro zero obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, e facoltativa per gli altri distributori.

I RAEE coinvolti nell'uno contro zero sono quelli di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori di 25 cm)

L'uno contro zero potrebbe aiutare a dare un grande impulso all'incremento della raccolta, interessando i raggruppamenti che attualmente hanno il minor tasso di ritorno (R4 e R5).

Decreto 31 maggio 2016, n.121 - Ambito di applicazione

- Obbligatorio per punti vendita > 400 m^2
- Facoltativo per punti vendita < 400 m^2 e vendite a distanza
- Solo RAEE domestici
- È possibile rifiutare il ritiro di un RAEE danneggiato

Trasporto 1 contro 0

- Centro accreditato preparazione per il riutilizzo ?
- Centro di Raccolta
- Centro di Raccolta organizzato da Produttori
- Impianto di trattamento

Distribuzione: indicazioni

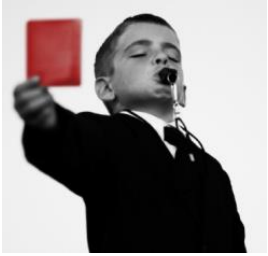

SANZIONI: Il distributore che non ritira a titolo gratuito un RAEE è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso.

Documenti ed autorizzazioni necessari ai distributori per conferire presso i centri di raccolta rifiuti comunali.

Casi di vendita da parte del centro commerciale del "RAEE" come AEE per prezzi simbolici (1 euro) a terzi, giustificando che l'apparecchio era funzionante. Sono applicabili sanzioni?

responsabilità e obblighi dell'installatore nel caso in cui sostituisca un RAEE professionale

CdR aperti alla grande distribuzione (convenzioni tra comuni)

Rispetto dell'obbligo 1 contro 1 (limiti di intervento del gestore del servizio)

Art. 34 d.lgs. 49/14: I quantitativi ritirati dai Distributori devono essere comunicati annualmente al CdC RAEE.

Approfondimenti applicativi su casi specifici (ambito di applicazione, sistemi di raccolta, ecc.)

RAPPORTO ANNUALE 2018
messaggio promozionale

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE

messaggio promozionale

Classificazione: raggruppamenti e CER

RAGGRUPPAMENTI

omogeneità del trattamento cui devono essere sottoposti i RAEE

DESTINO

CER

200121*
200123*
200135*
200136

CER domestici, ma i concetti di valenza generale sono applicabili anche ai RAEE non di provenienza domestica (1602XX)

Provenienza e caratteristiche del rifiuto

ORIGINE

Contraddizione nella pratica quotidiana di gestione dei RAEE (es. disomogeneità di lettura della norma da parte degli Enti competenti e degli organi di controllo)

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Classificazione: peculiarità RAEE

I criteri generali per stabilire se un rifiuto è pericoloso o meno, presentano numerose difficoltà di applicazione al caso dei RAEE:

- I limiti si riferiscono a misure di proprietà fisiche o di concentrazioni di sostanze da effettuarsi con metodiche ufficiali relative a materiali o matrici cui i RAEE non sono riconducibili. Anche ove esistessero metodiche analitiche ufficiali applicabili ai RAEE, i costi sarebbero difficilmente sostenibili (art. 178 del D. lgs 152/06: «la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica»)
- Esiste il problema del campionamento rappresentativo del rifiuto costituito da RAEE, che, anche nell'ambito del medesimo raggruppamento, è sempre fortemente eterogeneo.
- Una ulteriore difficoltà è determinata dalla peculiarità dei codici 200135*/200136 che non sono codici a specchio, come affermato nel documento ISPRA "Il nuovo elenco dei rifiuti e gli schemi di trasposizione" Rapporti 19/2002. Infatti non c'è un riferimento specifico o generico a "sostanze pericolose", ma a "componenti pericolosi", perciò costituiscono un caso particolare nel CER cui non si applica il criterio di concentrazione.

Classificazione: pericolosità RAEE

- La pericolosità di RAEE è sostanzialmente legata alla possibilità di rilasciare in tutto o in parte le sostanze pericolose eventualmente contenute, in seguito ad una gestione impropria (anche durante le operazioni di recupero o smaltimento): danneggiamento, rottura, smontaggio inaccurato, che può determinare i rilasci di cui sopra cui possono essere quindi esposti l'uomo o l'ambiente.
- D'altra parte anche le AEE sono commercializzate senza alcuna di queste indicazioni di pericolo, poiché nelle normali condizioni d'uso non pongono nessun tipo di rischio.
- I RAEE sono articoli, non sostanze o miscele. La norma stabilisce che la classificazione dei rifiuti si effettua con i criteri inerenti la classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose, ma per i rifiuti costituiti da articoli questi criteri non possono essere applicati, né esiste per gli articoli una disciplina di classificazione analoga a quella per le sostanze e le miscele pericolose.

Considerazioni classificazione

La fattibilità tecnica ed economica per determinare univocamente la pericolosità dei RAEE secondo i vigenti criteri di classificazione dei rifiuti non sussiste e presenta in sintesi le seguenti criticità:

- non ci sono metodi analitici riconosciuti applicabili ai RAEE

- non ci sono metodiche di campionamento ufficiali applicabili ai RAEE

- i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele non sono utilizzabili per gli articoli, quali sono i RAEE

- manca una disciplina specifica di classificazione delle AEE riconducibile in qualche modo ai rifiuti da queste costituiti

L'incongruità tra i raggruppamenti ed i codici CER determina che nell'ambito del medesimo Raggruppamento si trovino rifiuti cui possono essere assegnati codici diversi e, viceversa, che lo stesso codice CER può essere assegnato a RAEE appartenenti a diversi raggruppamenti

Direttiva ROHS (2002/95/CE – 2011/65/CE)

La direttiva ROHS (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), a partire dal 2006, istituisce norme riguardanti la restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE.

Sostanze con restrizioni d'uso e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei

- *Piombo (0,1 %)*
- *Mercurio (0,1 %)*
- *Cadmio (0,01 %)*
- *Cromo esavalente (0,1 %)*
- *Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)*
- *Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)*

Gli apparecchi prodotti prima del 2006 potrebbero contenere tali sostanze pericolose

Classificazione: indicazioni filiera

Dicembre 2015

SISTEMA RAEE: INDICAZIONI RELATIVE ALLE NUOVE REGOLE DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - AGGIORNAMENTO

La legge 6 agosto 2015, n. 125 prevede che "Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunali per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7".

Come già definito con nota del giugno 2015, stante la difficoltà e la difformità applicativa registrata ad oggi in materia nella gestione dei RAEE e considerata la peculiarità di tali rifiuti, la filiera di gestione dei RAEE ha scelto di condividere un approccio comune sulla problematica dell'applicazione della nuova normativa al fine di favorire una corretta e omogenea gestione in questo comparto.

Pertanto, in aggiornamento alla sopracitata nota di cui si conferma la validità, visti le ultime novità normative intervenute, le organizzazioni del sistema RAEE presenti al Tavolo Tecnico di Monitoraggio, di cui all'Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/2014, condividono il presente documento e le seguenti indicazioni ritenute pertinenti e di ausilio per una corretta classificazione del rifiuto:

R1: Apparecchi di refrigerazione - CER 200123*: HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi delle disposizioni speciali 119 e 291 (1).

R3: TV e Monitor - CER 200135*: HP5, HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.1 b) (2).

R5: Lampade Fluorescenti - CER 200121*: HP5, HP6, HP14 - non sottoposto al trasporto in ADR ai sensi del punto 1.1.3.10 (3).

Le indicazioni sopra riportate si riferiscono a carichi standard di RAEE domestici, e individuano le classi di pericolo attribuibili a tali carichi, fermo restando la responsabilità della classificazione da parte del Produttore/Detentore del rifiuto.

ANCI

Centro di Coordinamento RAEE

FISE Assoambiente

FISE UNIRE Assoraee

UTILITALIA

Dual use

La definizione di di AEE e RAEE è invariata, ma il d.lgs. 49/2014 stabilisce la gestione del fine vita delle apparecchiature «dual use», classificandole come RAEE di origine domestica, con impatti su:

- Centri di raccolta (autorizzazione e gestione)
- Raccolta
- Dichiarazione e finanziamento

Conferimento RAEE di provenienza non domestica al CdR (assimilazione)

Utenze non domestiche che conferiscono i RAEE Dual Use presso il centro di raccolta. Documenti ed autorizzazioni per il conferimento. E' necessario il formulario di trasporto e l'iscrizione all'albo gestori ambientali (cat. 2 bis)?

L'ente gestore del centro di raccolta è tenuto a verificare che il conferimento presso il centro di raccolta avvenga con i documenti necessari? Ha il potere di vietare il conferimento?

Le utenze non domestiche possono conferire anche RAEE pericolosi?

RAEE professionali

Il Produttore di AEE professionali deve:

- Finanziare la gestione dei RAEE professionali originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 (prima è tenuto al finanziamento solo se vende una nuova AEE)
- Individualmente o attraverso il Sistema Collettivo cui aderisce, organizzare e gestire sistemi di raccolta differenziata dei RAEE professionali, sostenendone i relativi costi
- Per la raccolta dei RAEE professionali può avvalersi delle strutture pubbliche (isole ecologiche) previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.

Smaltimento al CdR di RAEE professionali di attività ormai chiuse o titolari deceduti, in possesso degli eredi e conservati in abitazioni

Le aziende spesso faticano a classificare correttamente i RAEE DOMESTICI e PROFESSIONALI, perché la definizione di queste due tipologie rompe la suddivisione che abbiamo usualmente presente tra rifiuti urbani e speciali.

RESPONSABILITÀ' DEL PRODUTTORE DI AEE PROFESSIONALI: come azionarla? le aziende che detengono RAEE nuovi possono rivolgersi direttamente al CDC RAEE? Rispetto al produttore renitente cosa può fare l'azienda?

Gestione pannelli fotovoltaici

"**rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici**": sono considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici i rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW. Detti pannelli vanno conferiti ai "Centri di raccolta" nel raggruppamento 4; tutti i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 KW sono considerati RAEE professionali.

Pannelli Fotovoltaici

- distinzione domestico / professionale
- gestione specifica nel raggruppamento R4
- Conferimento in isole ecologiche

Sia i pannelli fotovoltaici che i pannelli solari termici sono RAEE del raggruppamento R4? Anche l'inverter del pannello fotovoltaico è ritirabile come RAEE? Ci sono limiti di numero pezzi o di potenzialità?

problematica pannelli fotovoltaici: gestione amministrativa e corrette modalità di esportazione all'Estero

GSE
Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati

Modello per conferimento a CdR

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Ambito di applicazione

Le disposizioni del decreto legislativo 49/2014 si applicano a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle categorie dell'**Allegato III** ed elencate a titolo esemplificativo nell'**Allegato IV** dal **15 agosto 2018**

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm^2

3. Lampade

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm

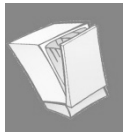

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

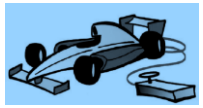

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

Normativa necessaria

ART	TESTO
7. Preparazione per il riutilizzo e riutilizzo	I RAEE sono prioritariamente avviati ai **centri accreditati di preparazione per il riutilizzo**, costituiti in conformità al decreto di cui all'articolo 180-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
18. Trattamento adeguato	Il MATTM, avvalendosi del CdC e dell'ISPRA, determina con decreto i **criteri e le modalità tecniche di trattamento** ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII, e le relative modalità di verifica, in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea entro tre mesi dalla loro adozione.
18. Trattamento adeguato	Con decreto del MATTM, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sono definite misure per **incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE, dei sistemi certificati di gestione ambientale sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).**
20. Autorizzazioni	Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono disciplinate le **operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi, sottoposte alle procedure semplificate**
	AGGIORNAMENTO DECRETO 185/07 (RAGGRUPPAMENTI)

Gli Accordi per la gestione e il trattamento dei RAEE

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

ACCORDI DI PROGRAMMA E SOGGETTI SERVITI

TRATTAMENTO – art. 33 d.lgs. 49/2014

- Accordo ASSORAEE – CdC RAEE relativo al trattamento dei RAEE e alla qualificazione delle aziende di recupero dei RAEE

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI – art. 15 d.lgs. 49/2014

- Accordo di programma e definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE dai Centri di Raccolta.

DISTRIBUZIONE – art. 16 d.lgs. 49/2014

- Accordo di Programma con la Distribuzione: Condizioni per il ritiro diretto da parte dei Sistemi Collettivi dei RAEE raccolti dai distributori presso i Luoghi di Raggruppamento

CENTRI DI RACCOLTA PRIVATI – art. 12 d. lgs. 49/2014

- Regolamento per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE per i CdR istituiti dai Sistemi Collettivi

GRANDI UTILIZZATORI

- Condizioni di servizio dei RAEE ritirati presso i grandi utilizzatori

INSTALLATORI

- Condizioni di servizio dei RAEE derivanti da sorgenti luminose ritirate presso gli installatori

Agbogbloshie. Postcards from Hell

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

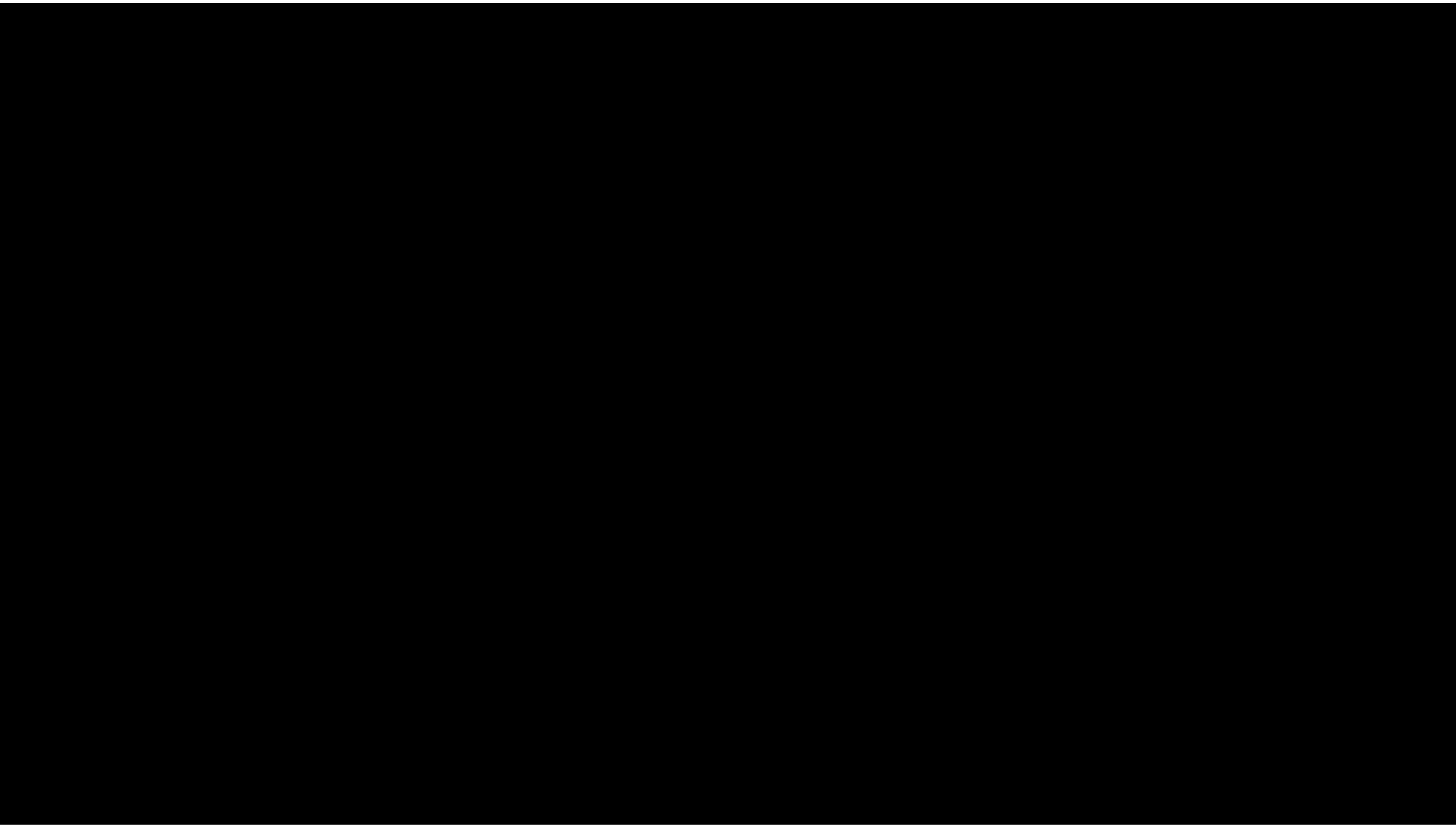

CENTRO DI COORDINAMENTO
RAEE

Impianti gestione RAEE

«[…] il Centro di coordinamento predispone apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno […]»

Art 33 comma 2 d. lgs. 49/14

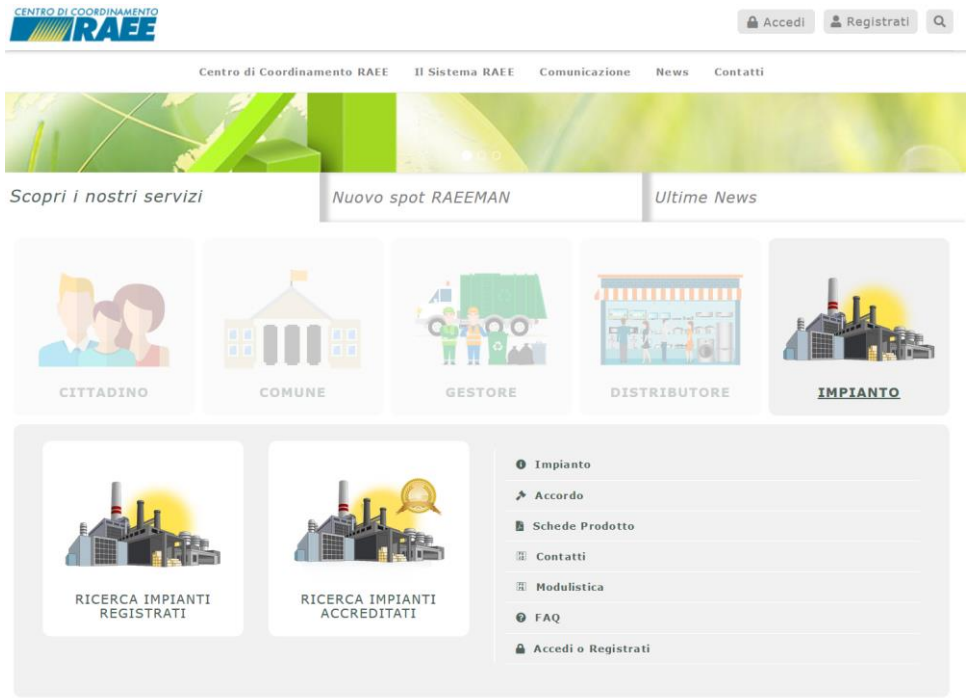

Dichiarazione annuale

- Provenienza del RAEE (Italia/estero);
- Tipologia Rifiuto (Urbano [domestico] / Speciale [professionale]);
- Raggruppamento o categoria
- Codice CER dei RAEE
- Quantità di RAEE gestiti (KG)
- Destinazione del RAEE (Italia/estero)

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Impianti gestione RAEE

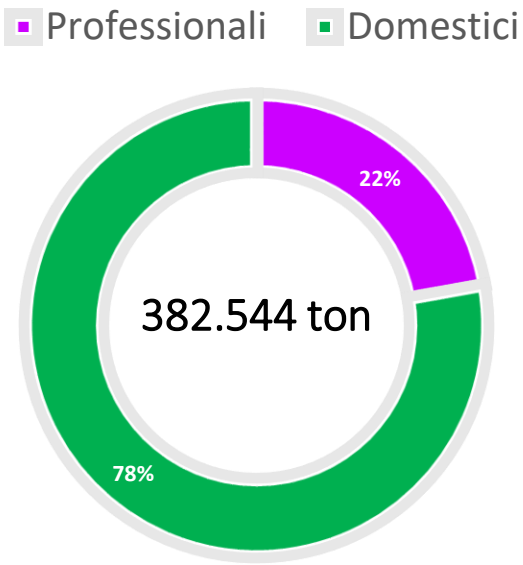

Dichiarazioni 2018

Impianti dichiaranti: 953

Ton gestite: 382.544

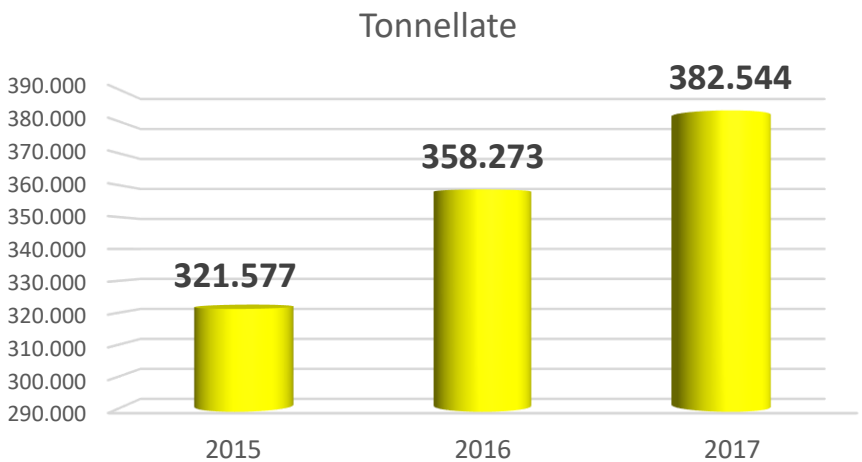

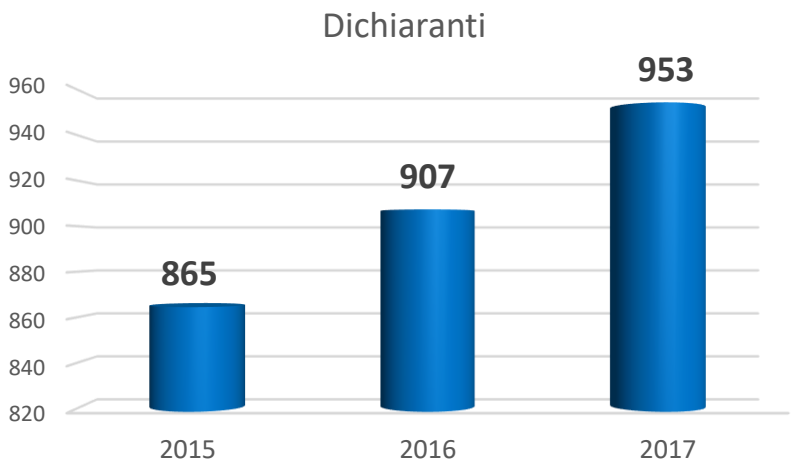

Dati

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Impianti gestione RAEE

«La mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro predisposto dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'articolo 33, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. In caso di mancata registrazione, l' autorità diffida a provvedere entro e non oltre 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'autorizzazione è revocata»

Art 38 comma 3 d. lgs. 49/14

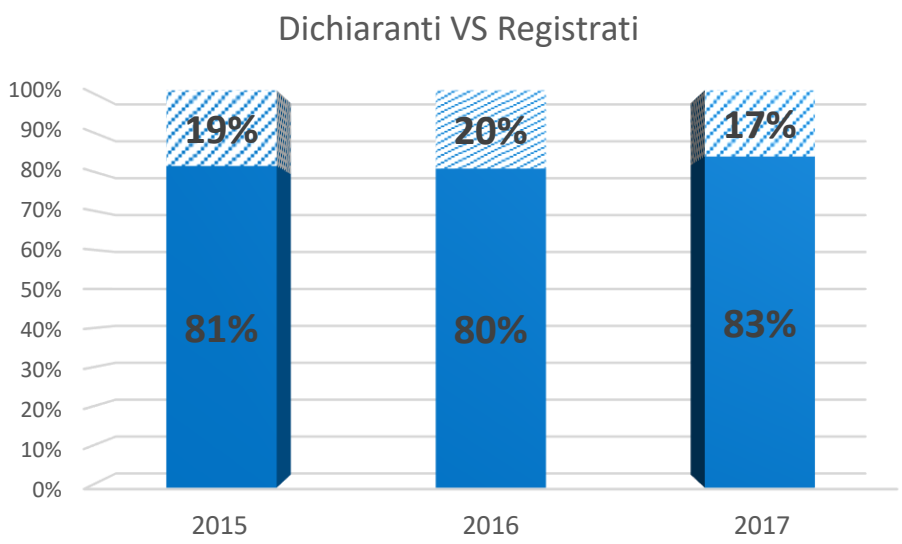

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Accreditamento Impianti

«[…] In particolare il Centro di coordinamento ha il compito di: […]
g) stipulare specifici accordi con le associazioni di categoria dei soggetti recuperatori, sentito il Comitato di indirizzo, al fine di assicurare adeguati ed omogenei livelli di trattamento e qualificazione delle aziende di settore;

Art 33 comma 5 d. lgs. 49/14

ASSORECUPERI
ecologia | recupero | ambiente

ASSORRAEE
Associazione Recupero Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

ASSOFERMET

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Accreditamento Impianti

Enti

CERTIQUALITY

IMQ CSQ
ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITA'

SGS

Auditor

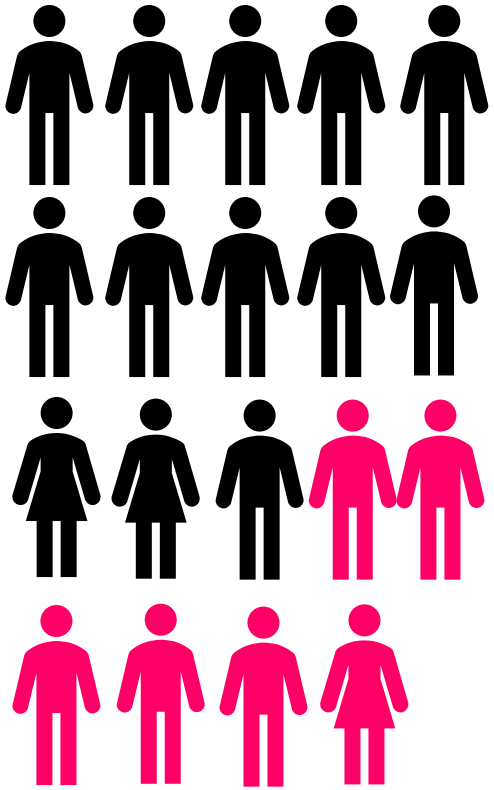

Formazione

3 gg formazione iniziale

1g aggiornamento annuale

+

3 gg formazione in impianto

3 Audit in affiancamento

Dati aggiornati al 31.12.2018

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Accreditamento Impianti

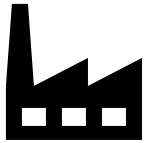

14	47	19	37	11	59

REGIONE DEL VENETO

2	6	4	6	1	7

Dati aggiornati al 31.12.2018

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Accordi di gestione RAEE: caratteristiche

Gli Accordi definiscono:

- Obblighi e ruoli dei diversi soggetti
- Condizioni di iscrizione al servizio
- Gestione logistica e caratteristiche delle unità di carico
- Tempi e condizioni di servizio (TMI)
- Disciplina degli eventuali premi di efficienza
- Disciplina delle eventuali sanzioni e penali

Accordo di Programma Centri di Raccolta

- Soggetti firmatari:
  - *ANCI*
  - *CdC RAEE*
  - *Produttori di AEE*
  - *Associazioni di categoria delle Aziende di Raccolta*
- Definizione delle condizioni generali di ritiro
- Esigenza di definire modalità per la gestione dei RAEE danneggiati
- Riconoscimento dei Premi di Efficienza
- Adeguamento e implementazione dei Centri di Raccolta

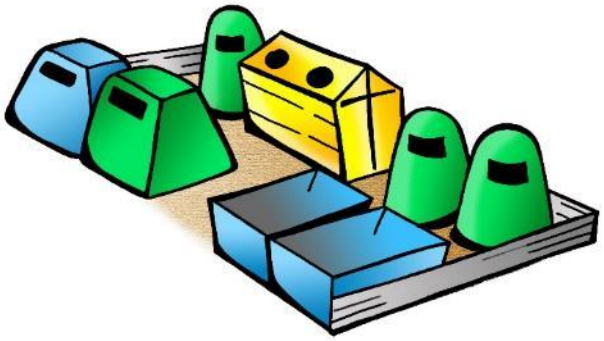

L'Accordo è stato sottoscritto ad aprile 2019, con validità dal 1 gennaio 2019

Centri di Raccolta: unità di carico

I Sistemi Collettivi faranno pervenire gratuitamente ai Centri di Raccolta le Unità di Carico per il contenimento dei RAEE in comodato d'uso gratuito.

I Sistemi Collettivi e i Sottoscrittori concorderanno congiuntamente quali siano le Unità di Carico che garantiscano l'ottimizzazione della gestione dei RAEE.

Qualora non sia possibile concordare ciò, i Sistemi Collettivi determineranno autonomamente quali siano le Unità di Carico che garantiscano tale ottimizzazione.

Raggruppamento	Unità di Carico
R1/R2	Scarrabile / pallet
R3	Ceste
R4	Scarrabile / ceste
R5	Contenitori lampade (piccolo/grande)

Centri di Raccolta: TMI

Tempo Massimo di Ritiro: tempo massimo che intercorre tra il momento in cui una Richiesta di Ritiro diventa evadibile, e il ritiro da parte dei Sistemi Collettivi.

Gli orari di apertura hanno un impatto estremamente rilevante nella gestione dell'ottimizzazione logistica: si concorda che la teorica situazione ottimale corrisponda almeno ad un Orario di Apertura di 6 ore per 5 giorni alla settimana.

Raggruppamento	Flusso annuo raccolto	TMI
R1, R2, R3 e R4	< 50 tonnellate	6 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 50 tonnellate, <200 tonnellate	4 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 200 tonnellate, <400 tonnellate	3 giorni
R1, R2, R3 e R4	>= 400 tonnellate	2 giorni
R5		10 giorni
R1, R2, R3 e R4	Isole Minori in normalità di servizio	10 giorni

La definizione del TMI è basata sulla relazione che coinvolge il raggruppamento e il quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal Centro di Raccolta. Il TMI è aggiornato semestralmente sulla base del flusso di raccolta

Centri di Raccolta: premialità 2019

PREMIALITÀ:
- ✓ CdR aperti a Distribuzione (nel comune);
- ✓ Calendario di prelievo (6h/settimana)

I Sistemi Collettivi eseguiranno il servizio di ritiro e riconosceranno i Premi di Efficienza al raggiungimento dei pesi di buona operatività:

Raggruppamento	Peso (kg)
R1	1800
R2	3000
R3	2000
R4	1800
R5 cont. piccolo /cont. grande	70 / 140

TABELLA A		
R	Tipologia	€ / ton
R1, R3	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	54 euro/ton
R2, R4	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	113 euro/ton
R5	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	290 euro/ton

I Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro indipendentemente dal raggiungimento dei pesi minimi di saturazione di seguito riportati, per i quali sarà riconosciuto un contributo economico di **20 euro/ton**

Raggruppamento	Peso min. kg
R1	400 kg a presa a terra / 1200 kg scarrabile
R2	400 kg a presa a terra / 1200 kg scarrabile
R3	400 kg a presa
R4	400 kg a presa
R5	25 kg cont. piccolo / 50 kg cont. grande

Centri di Raccolta: premialità 2020 - 2021

2020

Se la raccolta nazionale di RAEE nel 2019, sarà superiore del 5% rispetto alla raccolta nazionale 2018, per l'anno 2020 si applicheranno i seguenti Premi di Efficienza (Tabella B):

TABELLA B		
R	**Tipologia**	**€ / ton**
R1, R3	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	**55 euro/ton**
R2, R4	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	**115 euro/ton**
R5	*Disponibilità a ricevere la distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri. Ritiro a giro, o che raggiunge la soglia di buona operatività*	**300 euro/ton**

Se la raccolta nazionale di RAEE nel 2019, invece, non raggiungerà l'incremento del 5% rispetto alla raccolta nazionale 2018, per l'anno 2020 si manterranno i Premi di Efficienza di cui alla Tabella A.

2021

Se la raccolta nazionale di RAEE nel 2020 sarà superiore del 5% rispetto alla raccolta nazionale 2019 e se per l'anno 2020 era stato previsto il premio di cui alla Tabella B, per l'anno 2021 si applicheranno i medesimi Premi di Efficienza di cui alla Tabella B.
Se la raccolta nazionale di RAEE nel 2020 sarà superiore del 5% rispetto alla raccolta nazionale 2019, ma se per l'anno 2020 era stato previsto il premio di cui alla Tabella A, per l'anno 2021 si applicheranno i Premi di Efficienza di cui alla Tabella B.
Se la raccolta nazionale di RAEE nel 2020, invece, non raggiungerà l'incremento del 5% rispetto alla raccolta nazionale 2019, per l'anno 2021 si manterranno i Premi di Efficienza relativi all'anno 2020 (Tabella A o Tabella B).

Centri di Raccolta: fondi

FONDI PREVISTI:

- ✓ Fondo Infrastrutturazione (Da 1,5 a 3 milioni di euro: 15 €/ton premiabile per il 2019; 16 € €/ton premiabile per il 2020; 17 € €/ton premiabile per il 2021).
- ✓ Fondo Comunicazione (200.000 € per il 2019; 400.000 € per il 2020 e per il 2021)

Fondi erogati annualmente mediante la pubblicazione di specifici bandi

Centri di Raccolta: domande

Negli ecocentri in cui si è verificato un furto di motori di frigo non sempre vengono raccolti dall'incaricato le carcasse dei frighi senza motore. Come ci si comporta in questi casi?

Difficoltà a ricevere copia del formulario co il peso verificato a destino per la compilazione del registro dell'ecocentro, così come statistiche settimanali per poter verificare di aver ricevuto tutta la documentazione necessaria. Non è possibile caricarli nel sito CDCRAEE?

richieste da parte degli incaricati di annullare le prenotazioni per non ricadere in sanzione

Subentri sono calcolati sempre con il ritiro PRIMA dell'uscente e POI la consegna del contenitore della ditta che subentra con almeno un giorno di intermezzo. Non è possibile accordarsi con la ditta dove ci sono gli spazi per tenere entrambi i contenitori?

MUD : è riportato " Per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica, la quota relativa a ciascuna categoria RAEE nell'ambito dei raggruppamenti di cui ALL'Allegato 1 al DM 25/09/07, n.185 può essere desunta applicando le linee guida predisposte dal Centro di Coordinamento". Dove si possono scaricare?

Accordo Luoghi di Raggruppamento

ART. 16 d.lgs. 49/2014

- Soggetti firmatari:
  - *ANCI*
  - *CdC RAEE*
  - *Produttori di AEE*
  - *Associazioni di categoria delle Aziende di Raccolta*
  - *Associazioni della Distribuzione*
- Riconoscimento dei Premi di Efficienza
- Modalità di supporto ai distributori, da parte del Centro di coordinamento, ai fini dello svolgimento delle procedure amministrative di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'Accordo è stato sottoscritto a luglio 2015, in attesa firma ANCI per rinnovo 2019

Disciplina conferimenti a Centri di Raccolta

L'accesso ai CdR da parte dei Punti Vendita si distingue in base al quantitativo conferito in un unico conferimento giornaliero:

Piccolo Conferitore: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;

Grande Conferitore: tutti gli casi altri casi (OBBLIGO PRENOTAZIONE)

I Sottoscrittori dei CdR indicano nel portale del CdC RAEE:

- se sono disponibili ad accogliere i RAEE dei Distributori presenti sul loro territorio (proprio comune e comuni conferenti)
- se sono anche disponibili ad accogliere i RAEE dei Distributori situati fuori dal proprio territorio

Il Distributore, tramite il portale web del CdC RAEE, potrà generare, stampare, sottoscrivere ed inoltrare la proposta di Convenzione che il Sottoscrittore firmerà entro i successivi 30 giorni. La Convenzione potrà non essere firmata dal Sottoscrittore solo con esplicita motivazione, riconducibile a situazioni ostative alla erogazione del servizio

Ulteriori soggetti serviti

GRANDI UTILIZZATORI

I Grandi Utilizzatori sono soggetti privati che movimentano, per motivi di manutenzione ordinaria e straordinaria, un notevole quantitativo di RAEE da apparecchi di illuminazione e/o sorgenti luminose (es. ospedali, aziende di medie/grandi dimensioni che eliminano grandi quantitativi di apparecchi di illuminazione e sorgenti di illuminazione). I raggruppamenti gestiti dai Grandi Utilizzatori sono R4 e R5. (10 iscritti)

CDR PRIVATI

La gestione dei Centri di Raccolta Privati era previsto dal d. lgs. 151/05 art. 12 comma 1, lettera c e riguarda i punti di raccolta istituiti dai Produttori, tramite i Sistemi Collettivi.
(d.lgs. 49/14, art. 12 comma 1 lettera b).
Sono definiti i requisiti minimi per le iscrizioni e le condizioni di servizio. Il Sottoscrittore dell'Accordo si impegna a favorire l'accesso da parte di ogni Distributore / Installatore / Centro di Assistenza Tecnica ai propri Centri, così da consentire a regime una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dai Distributori, dagli Installatori e dai Centri di Assistenza Tecnica.
Il Centro di Coordinamento offre servizi per i Centri di Raccolta privati a partire da settembre 2012 e riconosce una premialità di 35 euro / ton (14 iscritti - R5)

INSTALLATORI

A partire da ottobre 2013 il Centro di Coordinamento RAEE ha attivato un nuovo servizio dedicato agli installatori e finalizzato alla gestione di R5, e che prevede un'iscrizione gratuita attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE. (306 iscritti)

Analisi della raccolta

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Scenario Europeo

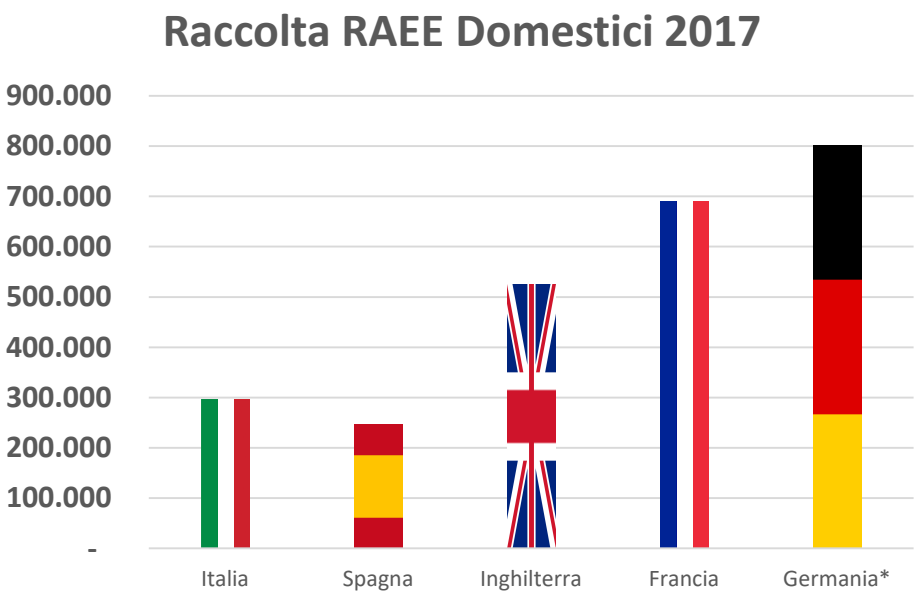

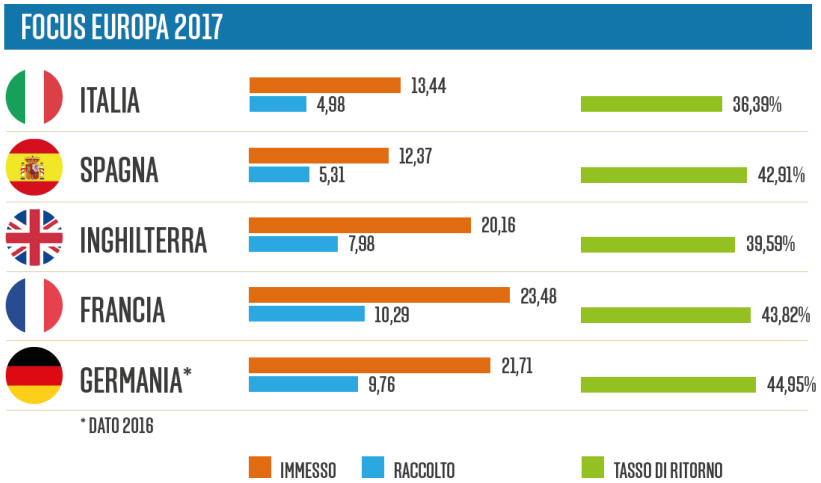

* Anno 2016

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Raccolta Italia

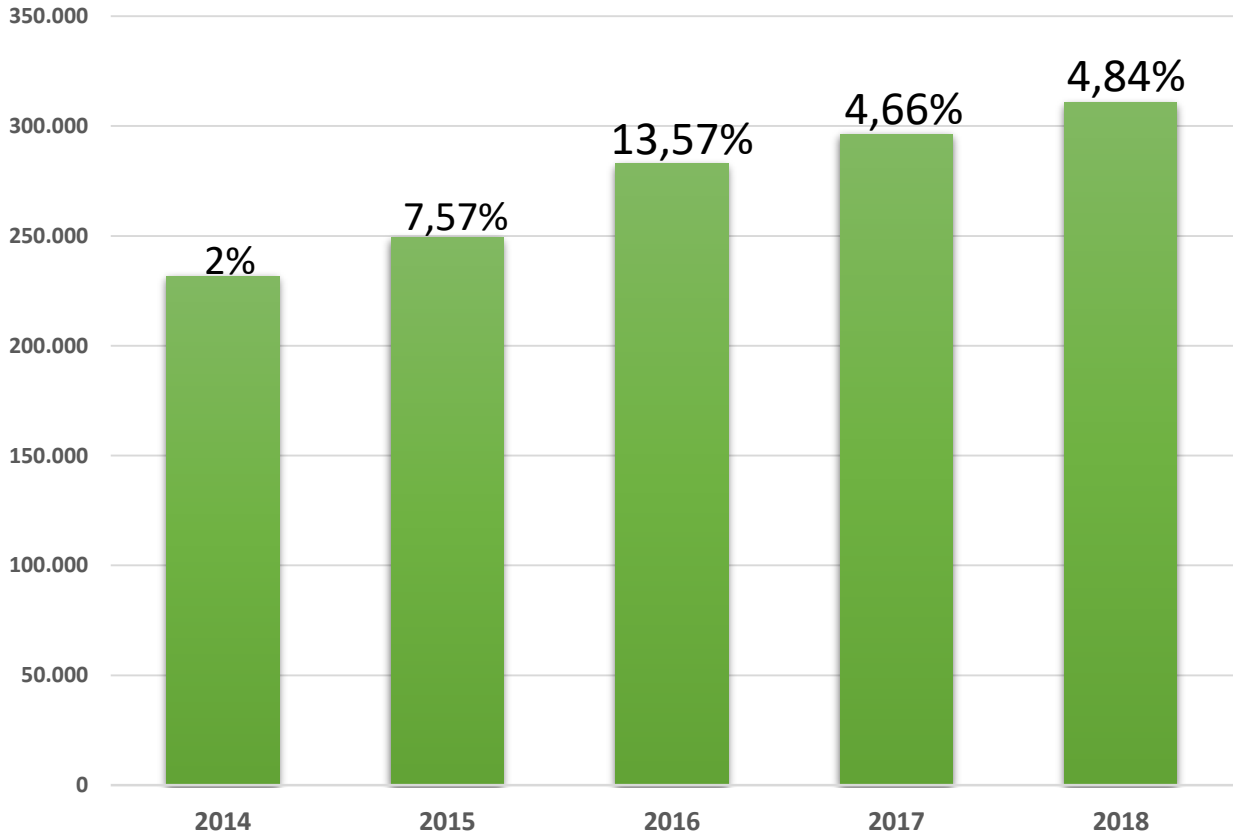

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

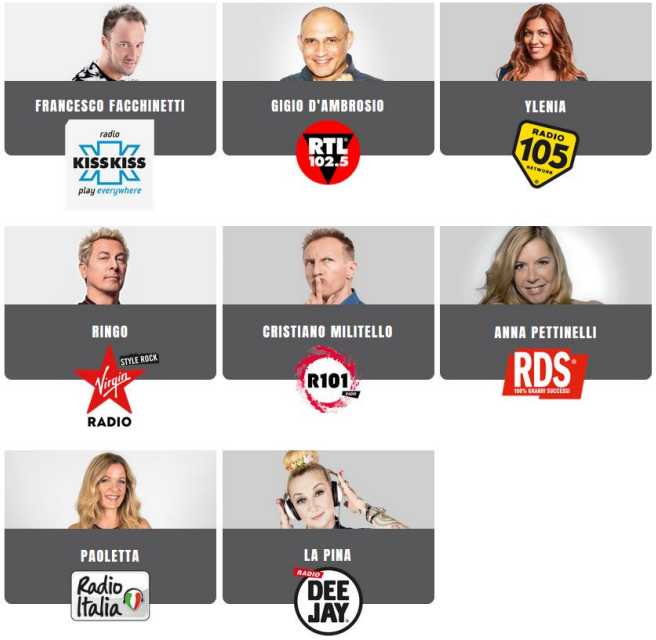

raccoltaraee.it

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

RAEE

Raccolta 2019 – I trimestre

77.635 ton

+ 13%

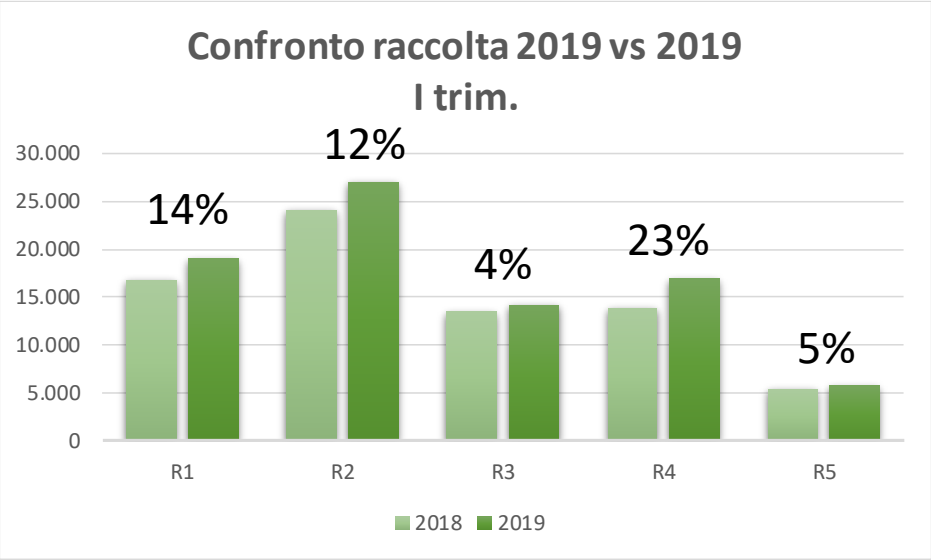

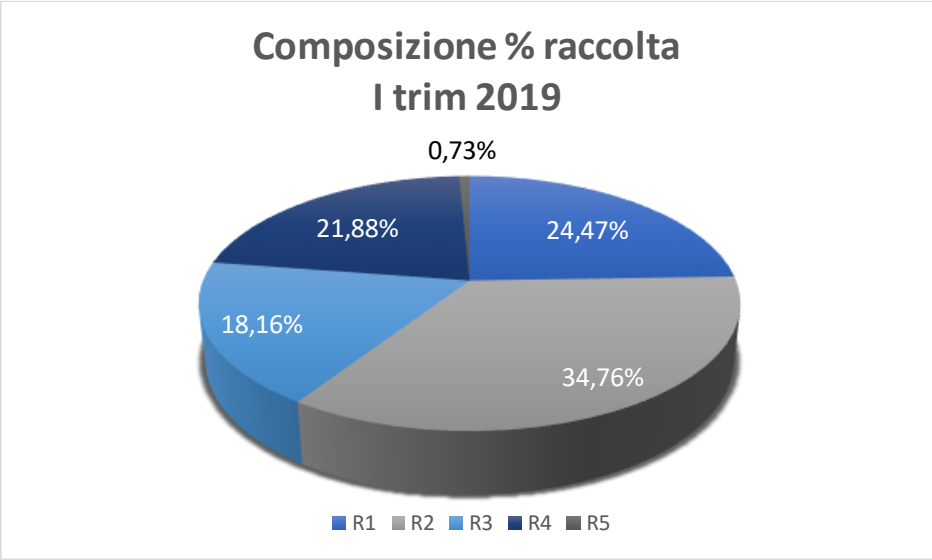

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Raccolta 2019 – I trimestre

7.141 ton

+ 15%

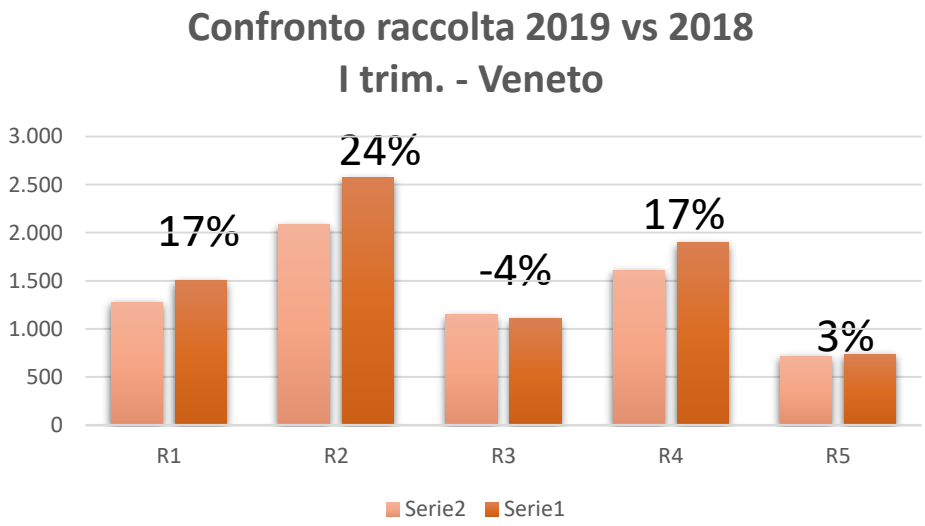

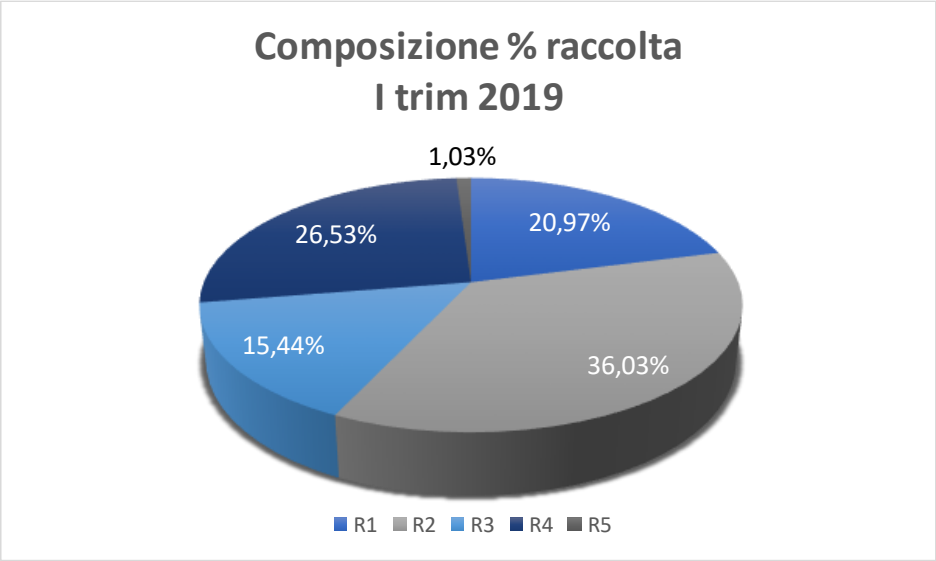

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Raccolta 2019 – I trimestre

Provincia	R1	R2	R3	R4	R5	Totale	*Abitanti*
Belluno	62	128	62	106	3	**361**	*203.585*
Padova	319	609	228	319	11	**1.485**	*936.740*
Rovigo	74	75	74	87	3	**312**	*236.400*
Treviso	306	601	188	412	12	**1.519**	*887.420*
Venezia	266	442	213	340	17	**1.278**	*853.552*
Verona	288	413	197	341	14	**1.252**	*922.821*
Vicenza	184	304	141	290	15	**934**	*863.204*
Totale	**1.498**	**2.572**	**1.103**	**1.894**	**74**	**7.141**	***203.585***

Provincia	2018	2019	Delta
Belluno	326	361	**11%**
Padova	1.256	1.485	**18%**
Rovigo	244	312	**28%**
Treviso	1.354	1.519	**12%**
Venezia	1.066	1.278	**20%**
Verona	1.147	1.252	**9%**
Vicenza	798	934	**17%**
Totale	**6.192**	**7.141**	**15%**

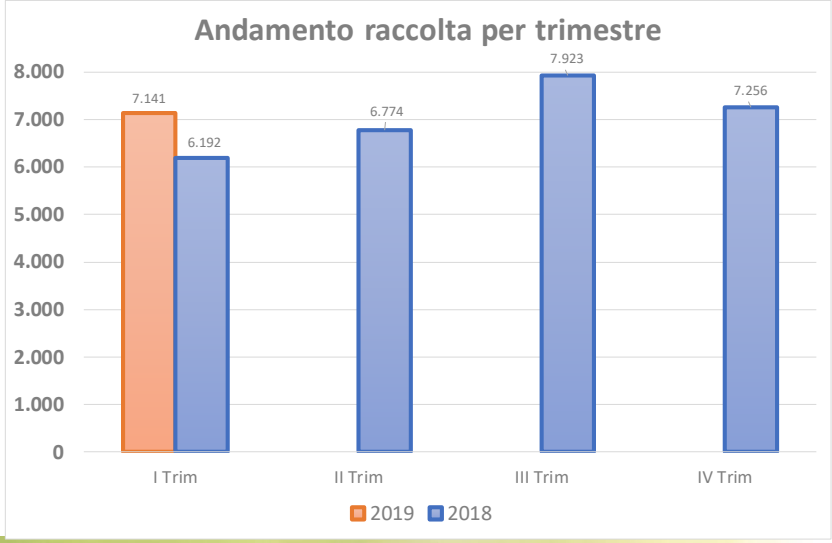

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE

Grazie per l’attenzione

CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE